

Il CBAM – profili giuridici

SILC FERTILIZZANTI – WEBINAR 6 DICEMBRE 2023

Cos'è il C-BAM

- Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
- Regolamento (UE) 2023/956
- entrato in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023
- Rapporti con il Green Deal

Il CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto meccanismo.

- estensione dell'*Emissions Trading System* («ETS») (Direttiva 2003/87/CE).



Ambito di applicazione

Importatori di merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo

Allegato I:

- Cemento;
- Energia elettrica;
- Sostanze chimiche;
- Concimi;
- Ghisa, ferro e acciaio;
- Alluminio.

ATTENZIONE: L'elenco in futuro è destinato ad allargarsi ad ulteriori tipologie di merci, comprese quelle già assoggettate alla normativa ETS.



Obblighi per gli importatori

- Presentare domanda di dichiarante C-BAM autorizzato
- Presentare annualmente la dichiarazione CBAM,
- Acquisto dei Certificati C-BAM dagli Stati Membri
- Restituzione dei Certificati in numero corrispondente alle emissioni dichiarate con cancellazione dei Certificati dal conto.

Il Registro C-BAM

|| Registro C-BAM:

- Istituito dalla Commissione;
- Contiene le informazioni sui dichiaranti C-BAM autorizzati;
- Contiene il conto di ciascun dichiarante C-BAM: ivi sono tenuti i Certificati C-BAM acquistati.

Ciascun Dichiarante C-BAM autorizzato utilizza il registro CBAM per presentare la dichiarazione.

Per il periodo transitorio è istituito il Registro Transitorio CBAM



Le fasi di attuazione del regolamento

1) La **fase transitoria** (dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2025).

Presentazione trimestrale di una relazione C-BAM

Presentazione domanda per qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

La Commissione potrà **sanzionare** l'importatore che non trasmetta o non integri la relazione C-BAM.

2) La **fase attuativa** (dal 1°gennaio 2026), in cui entreranno in vigore tutte le previsioni del Regolamento, con la prima dichiarazione CBAM rilasciata il 31 maggio 2027.



Le sanzioni

Nei confronti dei dichiaranti in caso di:

- Mancata trasmissione o integrazione della relazione C-BAM (fase transitoria). La sanzione è compresa tra 10 e 50€ per tonnellata di emissioni non comunicate.
- Mancata restituzione di un numero di certificati C-BAM corrispondente alle emissioni dichiarate. Valore: 140€ per ciascun certificato non restituito.
- Mancato accreditamento dell'importatore.

La sanzione in questo caso sarà da tre a cinque volte quella prevista per la mancata restituzione dei certificati.

L'autorità competente può avvalersi della legislazione nazionale per assicurare il pagamento. La sanzione non esime dall'obbligo di restituire i certificati.



Autorità competente

A livello nazionale:

- Autorità doganale per l'importazione delle merci;
- Autorità designata dallo Stato membro per l'espletamento delle funzioni del Regolamento.

In **Italia** è il MASE

A livello europeo:

Commissione



Grazie per l'attenzione

Contattateci per ulteriori informazioni:
Giovanna Landi gl@landilex.com
Amine Moughanime amine.moughanime@eptalex.com

SILC FERTILIZZANTI – WEBINAR 6 DICEMBRE 2023